

## COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO Provincia di Verona

**ORIGINALE** 

Ufficio: AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV

N. Interno: **340** del **30-12-2022** 

# DETERMINAZIONE N. 926 R.G. DEL 30-12-2022 AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV

Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTEZIONE CENTRALI TERMICHE.

Il sottoscritto arch. Andrea Marzuoli Responsabile dell'Area 6 Programmazione Territorio – Edilizia Pubblica e Privata, incaricato dal Sindaco di San Pietro in Cariano con decreto n. 35044 del 31.12.2021;

#### Premesso che:

- con determinazione NRG nr. 331 del 07.06.2021 veniva affidato alla ditta SIC.TEL & C. SRL il servizio triennale per la gestione e manutenzione degli impianti di raffrescamento, di climatizzazione, di condizionamento, degli impianti termici e per la produzione di acqua calda ad uso igienico sanitario degli stabili comunali compresa la nomina del "Terzo Responsabile";
- in seguito alla segnalazione di malfunzionamenti presso la scuola secondaria di primo grado di San Pietro in Cariano e l'impianto sportivo di San Pietro in Cariano un tecnico ha eseguito un sopralluogo e segnalato la necessità di provvedere alla sostituzione rispettivamente di una pompa anticondensa e di un giunto antivibrante;

Ritenuto opportuno provvedere alla realizzazione degli interventi succitati;

Avuto presente che il capitolato speciale d'Appalto sottoscritto per accettazione dalla ditta di cui sopra in fase di gare prevede all'art. 5: "...Le manutenzioni straordinarie che si renderanno necessarie dovranno essere di volta in volta preventivate e presentate all'approvazione del Comune, salvo la facoltà dell'Ente di avvalersi eventualmente di altra ditta. Se durante i controlli periodici vengono rilevate delle avarie, le quali possono potenzialmente pregiudicare la sicurezza di esercizio di un impianto, oppure se si presentino indizi tali da far presumere la presenza di avarie, il personale della ditta deve sospendere immediatamente il servizio dell'impianto interessato, avvertendo l'Ufficio Tecnico comunale e provvedendo contemporaneamente per l'eliminazione delle avarie stesse. Qualora gli interventi necessari fossero esclusi dagli oneri contrattuali, essi dovranno essere effettuati soltanto a seguito di specifico ordine scritto e/o verbale della committente. La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare l'esecuzione degli eventuali interventi ricompresi nel presente articolo a ditta diversa dall'appaltatore in caso in cui lo ritenga più conveniente. La ditta dovrà dare esecuzione ai lavori straordinari preventivati dopo aver ricevuto l'ordine dal Comune e nei tempi stabili dallo stesso ordine. In caso di lavori indifferibili ed urgenti, indispensabili per garantire la sicurezza degli impianti e l'erogazione di calore negli edifici



pubblici, la ditta dovrà immediatamente intervenire dandone contemporaneamente comunicazione al Comune tramite email e/o telefonicamente...".

## **Richiamata** la legge 120/2020 e precisamente:

- il comma 1 dell'articolo 1 che dispone testualmente: "...Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2. 3 e 4. qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto...";
- il comma 2 dell'articolo 1 che dispone testualmente: "... Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50..."
- il comma 3 dell'articolo 1 che dispone testualmente: "...Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque...";

## Richiamato inoltre:

- l'art. 36 comma 6, secondo periodo del D.Lgs 50/2016 che recita "... per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP spa, mette a disposizione delle stazioni appaltante il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA)...";
- l'art. 37 "aggregazioni e centralizzazione delle committenze" del D.Lgs. 50/2016, al comma 1, che recita: "...Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di



contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000,00...";

**Richiamata** la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) come modificata con Decreto Legge 07/05/2012, n.52 convertito in Legge 94/202 e precisamente:

- ✓ all'art. 1 comma 449 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
- ✓ all'art. 1 comma 450 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione CONSIP ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti)

**Richiamato** altresì il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012 con particolare riguardo all'art.1;

Avuto presente che la Legge di bilancio 30 dicembre 2018 n. 145 apporta modifiche al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed in particolare prevede che: "...Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione....";

**Visto inoltre** il comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018 che conferma in relazione alla disposizione recata dall'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la possibilità di procedere senza utilizzare mezzi telematici in attuazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296;

**Considerato quindi** che per importi sotto i 5.000,00 euro la pubblica amministrazione ha la facoltà e non l'obbligo di ricorrere al MEPA e più in generale la possibilità di procedere agli affidamenti senza utilizzare mezzi telematici:

Valutato che la spesa presunta risulta al di sotto della soglia di cui al punto precedente;

Visto il preventivo inviato dalla ditta SIC.TEL. & C. SRL, aggiudicataria del servizio triennale per la gestione e manutenzione degli impianti di raffrescamento, di climatizzazione, di condizionamento, degli impianti termici e per la produzione di acqua calda ad uso igienico sanitario degli stabili comunali richiesto secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, che prevede per la manutenzione delle centrali termiche in parola, come meglio dettagliato in premessa, una spesa pari a € 510,00 oltre Iva 22% per complessivi € 622,20;

Visto l'art. 32, comma 2 del Codice dei contratti che prevede espressamente che: "...Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) e lettera b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il



possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti";

**Ritenuto**, in particolare, di individuare, in attuazione delle disposizioni del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 4. i seguenti elementi essenziali dell'affidamento:

- l'oggetto dell'affidamento: MANUTEZIONE CENTRALI TERMICHE;
- importo dell'affidamento: € 622,20 Iva 22% compresa;
- modalità di affidamento: affidamento diretto di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021;
- motivazione di scelta del fornitore: aggiudicatario di appalto per il servizio triennale per la gestione e manutenzione degli impianti di raffrescamento, di climatizzazione, di condizionamento, degli impianti termici e per la produzione di acqua calda ad uso igienico sanitario degli stabili comunali;
- Responsabile Unico del Procedimento: viene individuato ai sensi dell'art. 31 del Codice nel Responsabile Area 6 Programmazione territorio Edilizia Pubblica e Privata Arch. Andrea Marzuoli;
- stipula del contratto: ai sensi dell'art. 32 comma 14 del codice il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio in quanto trattatasi di appalto inferiore a € 40.000,00;

**Avuto presente** che l'Amministrazione ai sensi di quanto previsto dalla Linee Guida ANAC n. 4 ha provveduto:

- alla verifica del possesso dei requisiti di moralità in capo all'affidatario mediante la consultazione del casellario ANAC;
- alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- a richiedere ed ottenere dall'operatore economico apposita dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2020 n. 445 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

#### Considerato:

- che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante affidamento diretto a terzo secondo le richiamate disposizioni;
- di affidare alla ditta SIC.TEL. & C. SRL la realizzazione degli interventi di manutenzione delel centrali termiche della scuola secondaria di primo grado di San Pietro in Cariano e dell'impianto sportivo di San Pietro in Cariano come meglio specificati in premessa per una spesa pari a € 622,20 Iva 22% compresa;
- di assumere il conseguente impegno di spesa a carico del bilancio dell'esercizio 2022, in funzione della scadenza dell'obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile della contabilità finanziaria;

**Preso atto che** il codice identificativo di gara CIG attribuito al servizio in oggetto è identificato con la sequenza alfanumerica: Z0D39540F2;

**Tenuto** conto che la medesima ditta, si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio in parola;

**Dato atto** che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 bis L. 136/2010);

**Preso atto** che il codice univoco dell'ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: VF0YHF;



**Precisato che** per il servizio in oggetto non è stato richiesto il CUP, in quanto non sussiste un progetto di investimento, così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;

**Richiamato** l'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Appurato** che, ai sensi della Legge n. 190/2012 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", non sussiste obbligo di astensione per conflitto di interesse;

**Dato atto che** sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Atteso che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

**Dato atto che** la presente verrà sottoposta al Responsabile dell'Area 2 Gestione Economica e Finanziaria, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs.n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

#### Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 70 del 28/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "D.U.P. 2021/2023 e bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Approvazione ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 12/01/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte economica) e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 16/02/2022, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione piano delle performance 2022-2023-2024";

**Tenuto conto** che le apposite dotazioni sono previste al cap. 10850 ad oggetto: "SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (FIN CON ONERI URBANIZZ. E CAP 40060)" del bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022 sufficientemente capiente;

Tutto ciò premesso;

#### DETERMINA

- 1. che le premesse sono qui riportate e fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di affidare alla ditta SIC.TEL. & C. SRL la realizzazione degli interventi di manutenzione delel centrali termiche della scuola secondaria di primo grado di San Pietro in Cariano e dell'impianto sportivo di San Pietro in Cariano come meglio specificati in premessa per una spesa pari a € 622,20 Iva 22% compresa;

3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate

contabile applicate della contabilità illianziana, le comme di cogatte illaloate						
			SPESE PER MANUTENZIONE E			
Capitolo	10850	Descrizione	FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (FIN CON			
			ONERI URBANIZZ. E CAP 40060)			
Siope	====	CIG	Z0D39540F2	CUP	NO	
Creditore	SIC.TEL. & C. SRL					
Causale	Manutenzione centrali termiche					
Modalità finan.	Fondi propri di bilancio					
Impegno pren.		Importo	622,20	Scadenza	60 gg. fine mese	

4. di imputare la spesa complessiva di € 622,20 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	cap.	Importo
2022	10850	622,20

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Saldo servizio	31/12/2022	622,20

- 6. di precisare che il codice CIG sarà indicato dalla ditta SIC.TEL. & C. SRL nella fatturazione riferita al servizio in oggetto e che lo stesso, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sarà riportato nei relativi atti di liquidazione e mandati di pagamento emessi dalla scrivente amministrazione:
- 7. di liquidare alla ditta SIC.TEL. & C. SRL l'importo di cui sopra a seguito di presentazione di idoneo documento contabile:
- 8. di dare atto che i pagamenti saranno nell'osservanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice univoco per la fatturazione elettronica del Comune di San Pietro in Cariano dell'Area 6 Programmazione Territorio Edilizia Pubblica e Privata è: VF0YHF;
- 9. di attestare che non è stato richiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;



- 10. di attestare che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- 11. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 12. di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile dell'Area 2 Gestione Economica e Finanziaria ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;
- 13. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
  - ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Determinazione n. 926 R.G. del 30-12-2022

Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTEZIONE CENTRALI TERMICHE.

Preliminare di determinazione n. 341 del 29-12-2022 del AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV

Responsabile del Procedimento: Recchia Alessandra

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

### IL RESPONSABILE DI AREA DEL AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV

#### Marzuoli Arch. Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

